

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno. C. 1328 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e XI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	200
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali. Atto n. 15 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	201
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	210

SEDE REFERENTE:

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	205
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	211
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	206
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	206
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	208
ERRATA CORRIGE	208

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il Ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi.

La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul

lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno.

C. 1328 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni III e XI).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 luglio 2013.

Paolo TANCREDI (PdL), *relatore*, precisa, con riferimento ai quesiti posti dall'onorevole Prataviera nella seduta del 24 luglio scorso, che sono 43 gli Stati che hanno sinora ratificato la Convenzione in oggetto, il cui elenco, pubblicato sul sito internet dell'OIL, è a disposizione dei colleghi.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Dalila NESCI (M5S) osserva che lo Schema di decreto in esame non copre vuoti normativi che meriterebbero, invece, una seria legislazione per ammodernare le disposizioni del comparto, anche aggiornando il Codice della navigazione. Rileva quindi che l'articolo 4 contiene disposizioni in materia di età minima per l'ammissione al lavoro, le quali modificano l'articolo 119 del Codice della navigazione, prevedendo l'innalzamento al 16° anno dell'età minima di arruolamento, senza però intervenire sul completamento della scuola dell'obbligo. L'articolo 5 reca invece modifiche illogiche e incomplete in materia di certificazione medica dei marittimi e assistenza sanitaria a bordo, peraltro senza l'obbligo di medico. Valuta il provvedimento lacunoso anche all'articolo 6 che — pur ponendo fine alla vergognosa norma dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939 n. 1045, la quale ghetizzava il personale dalla pelle nera — non introduce disposizioni più adeguate per la tutela dei lavoratori. Rilevato che i lavoratori del settore lamentano problematiche contrattuali e che la Convenzione da ratificare rinvia, circa i titoli specifici, ad atto omologo del 1946, in vero da aggiornare riguardo al percorso di formazione e abilitazione professionale, e ritenute altresì lacunose le disposizioni ove non affrontano quanto connesso al costo del lavoro, anche in relazione all'impiego di personale comunitario e/o extracomunitario, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta

di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il Ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali.

Atto n. 15.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Filippo CRIMÌ (PD), *relatore*, ricorda che la legge comunitaria 2010 (legge n. 217/2011) ha delegato il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della suddetta legge comunitaria (17 gennaio 2012).

Nel caso in esame — come definito dall'articolo 1 — l'oggetto dello schema di decreto in esame viene identificato (comma 1) nell'introduzione di una disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento CE n.1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

Il comma 2 rinvia, quanto alle sanzioni, all'oggetto e all'ambito di applicazione definito dall'articolo 1 del regolamento comunitario, che fa riferimento all'abbatti-

mento degli animali allevati o detenuti per la produzione di alimenti, lana, pelli, pellicce o altri prodotti, nonché all'abbattimento di animali ai fini dello spopolamento.

Il comma 3 richiama le definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento.

L'articolo 2 stabilisce che per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dallo schema di decreto si applicano le disposizioni della legge n. 689 del 1981, recante Modifiche al sistema penale, norma fondamentale in tema di illeciti amministrativi.

In particolare, le autorità competenti a vigilare sul rispetto del regolamento sono individuate nel Ministero della salute e nelle ASL territorialmente competenti.

Per quanto riguarda l'entità delle sanzioni amministrative, la disposizione precisa che in caso di reiterata violazione del regolamento, l'autorità amministrativa può irrogare una sanzione aumentata sino alla metà e può altresì disporre la sospensione dell'attività da 1 a 3 mesi.

L'articolo 3 detta disposizioni in materia di violazione delle prescrizioni generali riguardanti l'abbattimento e le operazioni correlate, la macellazione e le procedure operative standard.

Al comma 1 si prevede che è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento della somma da 2.000 a 6.000 euro l'operatore che non prende i provvedimenti necessari per garantire che gli animali durante la macellazione:

a) ricevano conforto fisico e protezione, in particolare tenendoli puliti e in condizioni termiche adeguate ed evitando loro cadute o scivolamenti;

b) siano protetti da ferite;

c) siano maneggiati e custoditi tenendo conto del loro comportamento normale;

d) non mostrino segni di dolore o paura evitabili o comportamenti anomali;

e) non soffrano per la mancanza prolungata di cibo o acqua;

f) non siano costretti all'interazione evitabile con altri animali che potrebbe avere effetti dannosi per il loro benessere.

Al comma 2 si prevede che è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento della somma da 2.000 a 6.000 euro l'operatore che non utilizza strutture per l'abbattimento progettate, costruite, mantenute e utilizzate in modo da garantire il rispetto delle condizioni di cui sopra, nelle condizioni di attività previste per l'impianto nel corso dell'anno.

Al comma 3 viene previsto che la persona responsabile della macellazione – effettuata secondo particolari metodi prescritti da riti religiosi – che non effettua controlli sistematici per garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o sensibilità prima di essere liberati dal sistema di immobilizzazione e non presentino segni di vita prima di subire la preparazione o la scottatura, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria della somma da 1.000 e 3.000 euro.

Il comma 4 prevede che l'operatore che non pianifica in anticipo l'abbattimento degli animali e le operazioni correlate, non effettuando le stesse in conformità delle procedure operative standard, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria della somma da 1.000 a 3.000 euro.

Il comma 5 stabilisce che gli operatori che non elaborano e applicano dette procedure operative standard al fine di garantire che l'abbattimento e le operazioni correlate siano effettuati in modo da risparmiare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 e 6.000 euro.

Il comma 6 prevede che l'operatore che non mette a disposizione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente le procedure operative standard, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 a 6.000 euro.

I comma 7 e 8 stabiliscono che l'operatore, incluso quello del settore degli animali da pelliccia, che non provvede affin-

ché le operazioni di macellazione siano eseguite esclusivamente da persone che dispongano del relativo certificato di idoneità (che ne attesti la capacità di eseguire le stesse operazioni conformemente alle norme stabilite dal regolamento) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 a 6.000 euro.

Il comma 9, infine, prevede che l'operatore che non ottempera alla richiesta del Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 a 6.000 euro.

L'articolo 4 reca le violazioni attinenti alle procedure di stordimento.

Il comma 1 prevede che è punito con la sanzione del pagamento di una somma da 2.000 a 6.000 euro l'operatore che non stordisce l'animale prima dell'abbattimento con i metodi indicati nell'allegato I del regolamento. La sanzione non si applica nel caso di utilizzo di particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, purché la stessa abbia luogo in un macello.

Il comma 2 sancisce l'applicazione della sanzione consistente nel pagamento di una somma da 2.000 a 6.000 euro all'operatore che non provvede affinché la manutenzione e il controllo di tutti i dispositivi impiegati per l'immobilizzazione o lo stordimento degli animali siano effettuati secondo le istruzioni del fabbricante da personale avente una formazione specifica. A tal fine nel regolamento è prescritto che gli operatori tengano un registro di manutenzione e conservino i registri per almeno un anno, mettendoli a disposizione dell'autorità competente su richiesta.

Il comma 3 sancisce l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria della somma da 1.000 a 3.000 euro per l'operatore che non assicura che le persone responsabili dello stordimento o il personale adibito a tale mansione svolgano controlli regolari al fine di garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o sensibilità nel periodo compreso fra la fine del processo di stordimento e la morte.

Il comma 4, infine, prevede l'applicazione della sanzione del pagamento di una somma da 2.000 a 6.000 euro per l'operatore che non ottempera alla richiesta del Servizio veterinario affinché lo stesso aumenti la frequenza dei controlli sui metodi di stordimento.

L'articolo 5 reca le sanzioni per le violazioni riguardanti i dispositivi di immobilizzazione e di stordimento.

Il comma 1 punisce con la sanzione pecuniaria minima di 2.000 euro e massima di 6.000 euro chiunque viola quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento, recante norme per le istruzioni per l'uso dei dispositivi di immobilizzazione e stordimento.

Il comma 2 punisce con la sanzione pecuniaria minima di 2.000 euro e massima di 6.000 euro gli operatori che non provvedono affinché la manutenzione e il controllo di tutti i dispositivi impiegati per l'immobilizzazione o lo stordimento degli animali siano effettuati secondo le istruzioni del fabbricante da personale avente una formazione specifica.

Il comma 3 punisce con la sanzione pecuniaria minima di 1.000 euro e massima di 3.000 euro gli operatori che non provvedono affinché durante le operazioni di stordimento sia disponibile un adeguato dispositivo di riserva per essere utilizzato in sostituzione del dispositivo iniziale in caso di mancato funzionamento del medesimo.

L'articolo 6 reca norme in materia di violazioni riguardanti l'abbattimento degli animali destinati al consumo domestico privato e la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni.

Il comma 1 prevede che sia soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria della somma da 1.000 a 3.000 euro l'operatore che viola le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento in esame.

Il comma 2 prevede che sia soggetto a sanzione amministrativa del pagamento da 1.000 a 3.000 euro l'operatore che non applica le prescrizioni degli articoli 3, par. 1, 4, par. 1 e 7, par. 1, (per il contenuto delle disposizioni vedi sopra) nel caso di macellazione di volatili da cortile, conigli e

lepri effettuata nell'azienda agricola, ai fini della fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni da parte del produttore al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche, a condizione che il numero di animali macellati nell'azienda agricola non superi il numero massimo di animali da stabilire con apposita procedura.

Il comma 3 prevede che soggiace alla stessa sanzione (pagamento della somma da 1.000 a 6.000 euro) l'operatore non rispetta le prescrizioni stabilite ai capi II e III del regolamento in esame qualora la macellazione degli animali in esame superi il numero massimo stabilito con apposita procedura. Rileva come la disposizione non definisca il numero massimo di animali da macellare affinché l'abbattimento sia ritenuto domestico e non industriale.

L'articolo 7, costituito da un solo comma, prevede che chiunque importi carni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, par. 2, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da 2.000 a 6.000 euro.

L'articolo 8 reca norme in materia di violazioni riguardanti la configurazione, la costruzione e l'attrezzatura dei macelli.

Il comma 1 prevede che è punito con la sanzione del pagamento della somma da 2.000 a 6.000 euro e con la sospensione dell'attività da uno a tre mesi, l'operatore che non provvede affinché la configurazione e la costruzione dei macelli nonché la relativa attrezzatura siano conformi alle disposizioni dell'allegato II.

Il comma 2 punisce con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da 2.000 a 6.000 euro l'operatore che non sottopone per ciascun macello all'autorità competente almeno i seguenti dati: il numero massimo di animali per ora di ciascuna linea di macellazione; le categorie di animali e il peso per i quali è consentito l'uso dei dispositivi di immobilizzazione o di stordimento disponibili; la capacità massima per ciascuna area di stabulazione. L'autorità competente valuta

l'informazione trasmessa dall'operatore conformemente al primo comma al momento dell'approvazione del macello.

L'articolo 9 prevede che si applichi la sanzione pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 a 6.000 euro qualora l'operatore non esegua le operazioni di maneggiamento e di immobilizzazione nei macelli secondo le modalità previste nell'articolo 15 del regolamento.

L'articolo 10 reca norme in materia di violazioni riguardanti le procedure di controllo nei macelli.

Al comma 1 si prevede l'assoggettamento alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 a 6.000 euro dell'operatore che non adotta e non applica adeguate procedure di controllo nei macelli.

Al comma 2 si prevede l'assoggettamento alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 a 6.000 euro dell'operatore che non ottempera alla richiesta del Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale in ordine alla necessità di modificare le procedure di controllo.

L'articolo 11 reca norme in materia di violazioni riguardanti la figura del responsabile della tutela del benessere animale.

Il comma 1 prevede l'assoggettamento alla sanzione del pagamento della somma da 1.000 a 3.000 all'operatore che non designa un responsabile della tutela del benessere animale per ogni macello.

Il comma 2 prevede che è soggetto alla sanzione del pagamento della somma da 1.000 a 3.000 euro operatore che non specifica nelle procedure operative standard del macello le competenze del responsabile della tutela del benessere animale e che non porta le stesse all'attenzione del personale interessato.

Il comma 3 reca, probabilmente per un errore materiale, un riferimento all'articolo 17, paragrafo S, non riferibile al testo del provvedimento richiamato; a tale fattispecie collega la sanzione del pagamento della somma da 1.000 a 3.000 euro applicabile al responsabile della tutela del benessere animale.

Il comma 4 specifica che le precedenti sanzioni non si applicano ai macelli in cui vengono macellati annualmente meno di 1.000 unità di bestiame (mammiferi) o di 150.000 volatili o conigli.

L'articolo 12 prevede che i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 13 specifica che dal provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 14 reca disposizioni transitorie e finali.

In particolare il comma 1 prevede che le sanzioni relative alla nuove prescrizioni in ordine alla configurazione ed alla costruzione dei macelli si applicano, fino all'8 dicembre 2019, esclusivamente ai nuovi macelli o a qualsiasi nuova costruzione che sia entrata in esercizio dopo gennaio 2013.

Il comma 2 abroga le disposizioni di cui al decreto legislativo n.333/1998, recante attuazione della precedente direttiva (93/119/UE) relativa alla protezione degli animali durante la macellazione, salvo le disposizioni specificamente richiamate.

Sottolinea in conclusione che il provvedimento non pare contenere disposizioni problematiche in ordine alla loro compatibilità con il diritto dell'Unione europea. A titolo informativo, segnala che presso la Commissione Agricoltura il dibattito si è concentrato prevalentemente sull'entità delle sanzioni, e non sull'impianto del provvedimento. Formula pertanto una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 1*) che inviti il Governo, al comma 3 dell'articolo 6, a definire il numero massimo di animali da macellare affinché l'abbattimento sia ritenuto domestico e non industriale.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il Ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi.

La seduta comincia alle 14.10.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviati nella seduta del 24 luglio 2013.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad approvare una Relazione per l'Assemblea avente ad oggetto la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2012 (Doc. LXXXVII n. 1).

Ricorda altresì che sulla Relazione si sono espresse tutte le Commissioni permanenti.

In particolare, hanno espresso parere favorevole le Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio), VI (Finanze), VIII (Ambiente), IX (Trasporti) e X (Attività produttive), mentre hanno espresso parere favorevole formulando osservazioni le Commissioni III (Affari esteri), VII (Cultura), XI (Lavoro), XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura).

Invita quindi la relatrice, onorevole Galgano, ad illustrare la proposta di relazione.

Adriana GALGANO (SCpI), *relatore*, illustra la propria proposta di relazione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di relazione per l'Assemblea formulata dal relatore.

Michele BORDO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi, che invita a indicare immediatamente.

In considerazione del fatto che alcune Commissioni sono attualmente convocate per esprimere il parere di competenza sugli emendamenti loro trasmessi relativi ai disegni di legge europea e di delegazione europea, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.20, è ripresa alle 14.45.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.

C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviati nella seduta del 24 luglio 2013.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda in primo luogo ai colleghi che l'esame in Aula del disegno di legge di delegazione europea 2013 – come anche del disegno di legge europea 2013 e della Relazione consuntiva per il 2012 – avrà inizio, con la discussione generale, nel pomeriggio odierno, alle ore 16. Nella seduta odierna la XIV Commissione è quindi chiamata a concludere l'esame dei provvedimenti, votando i mandati ai relatori a riferire in Assemblea.

Con riferimento in primo luogo alla Legge di delegazione europea, informo che sul provvedimento si sono espresse tutte le Commissioni permanenti e il Comitato per la legislazione. In particolare, hanno espresso parere favorevole le Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio), VI (Finanze), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Attività pro-

duttive), XI (Lavoro), XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura), mentre hanno espresso parere favorevole formulando condizioni e/o osservazioni il Comitato per la legislazione e le Commissioni III (Affari esteri), VI (Finanze) e VII (Cultura).

Nessuna delle Commissioni ha approvato emendamenti.

Con riferimento agli emendamenti presentati presso la XIV Commissione, avverto che i seguenti sono stati ritirati: 1.2 Vignaroli; 3.6, 3.5, 3.4 e 3.3 Zolezzi; 3.2 e 3.1 Zan; 3.7 Pratavia; 13.02, 13.03 e 13.04 Catalano.

In ogni caso, le Commissioni di merito, alle quali gli emendamenti sono stati trasmessi in base alla competenza, hanno espresso parere contrario su tutte le proposte emendative, che non saranno pertanto oggetto di esame da parte della XIV Commissione.

Da infine conto delle sostituzioni proposte dai gruppi.

Pone quindi in votazione il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del disegno di legge di delegazione europea 2013, nel testo trasmesso dal Senato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Michele BORDO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.

C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviati nella seduta del 24 luglio 2013.

Michele BORDO, *presidente*, anche con riferimento alla Legge europea, informa che si sono espresse tutte le Commissioni permanenti.

In particolare, hanno espresso parere favorevole le Commissioni I (Affari costituzionali), III (Affari esteri), IV (Difesa), V (Bilancio), VI (Finanze), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), XIII Commissione (Agricoltura), mentre hanno espresso parere favorevole formulando condizioni e/o osservazioni le Commissioni II (Giustizia), X (Attività produttive), XI (Lavoro) e XII (Affari sociali).

Nessuna delle Commissioni ha approvato emendamenti.

Con riferimento agli emendamenti presentati presso la XIV Commissione, avverte che i seguenti sono stati ritirati: 3.4 Baldassarre; 3.1 Pinna; 19.4, 19.3, 19.2 e 19.1 Segoni; 20.4, 20.3, 20.2, 20.1, 21.4, 23.7 e 23.6 Mannino; 21.3, 21.1, 21.6 e 22.1 Busto; 21.2 Vignaroli; 23.8 e 23.9 Prata-viera; 23.1, 23.2, 23.3, 24.4, 24.1, 24.2 e 24.3 Daga; 23.5 e 23.4 Busto; 31.2 e 31.1 Catalano e 32.02 Piscicchio.

In ogni caso, le Commissioni di merito, alle quali gli emendamenti sono stati trasmessi in base alla competenza, hanno espresso parere contrario su tutte le proposte emendative, che non saranno pertanto oggetto di esame da parte della XIV Commissione.

Pone quindi in votazione il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del disegno di legge europea 2013, nel testo trasmesso dal Senato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Michele BORDO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Intende quindi ringraziare la Commissione per il dibattito svoltosi e il senso di

responsabilità dimostrato da tutti i suoi componenti, sottolineando come la velocità impressa all'*iter* del provvedimento rappresenti un segnale politico e istituzionale importante, anche tenuto conto del fatto che nell'ultimo biennio il Parlamento non approvato i disegni di legge comunitaria presentati.

Rivolge quindi un ringraziamento al Ministro Moavero per la disponibilità e l'assidua presenza ai lavori della Commissione.

Ringrazia infine i funzionari della Camera per la disponibilità e professionalità dimostrate.

Enzo MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*, ringrazia a sua volta il Presidente e la Commissione per il lavoro svolto. Osserva che con il voto odierno la Commissione presenta all'Assemblea un provvedimento che reca, tra le disposizioni, norme che erano contenute nei disegni di legge comunitaria per gli anni 2011 e 2012, mai portate a compimento. Al di là della contabilità riguardante il numero di procedure di infrazione che potranno essere in tal modo portate a conclusione, sottolinea il fatto che i provvedimenti in esame contribuiranno a liberare il Paese da quella zavorra negativa, in termini di credibilità, che accompagna purtroppo l'Italia nel giudizio formulato a livello europeo. La capacità del Parlamento di approvare in così breve tempo disposizioni importanti, che consentiranno un ammodernamento complessivo, è un segnale visibile della capacità del Paese di lavorare a sistema.

Come ha già avuto modo di sottolineare, ai provvedimenti è stato presentato un numero non indifferente di emendamenti, che avrebbero meritato una terza lettura, ai fini di una loro approvazione. Queste proposte emendative potranno tuttavia essere recuperate nell'ambito di nuovi disegni di legge europea e di delegazione europea che il Governo si impegna a presentare alla Camera già nel prossimo mese di settembre, dopo la sospensione estiva dei lavori parlamentari. I provvedimenti conterranno circa trenta nuove di-

sposizioni, tra le quali – solo per citarne alcune – misure in materia di soggiornanti di lungo periodo, tutela ambientale, interoperabilità ferroviaria, esami su tessuti e cellule umani, trapianti di organo, esercizio delle professioni, controversie in materia di tutela dei consumatori.

Paolo ALLI (Pdl), *relatore*, ringrazia i colleghi relatori e il Ministro per l'impegno e la disponibilità dimostrati. Esprime quindi apprezzamento per l'impegno ora assunto dal Governo di presentare, alla Camera, nuovi provvedimenti in materia europea. Rileva infine che alcuni interventi migliorativi ai disegni di legge in esame potranno essere avanzati in Assemblea nella forma di ordini del giorno, rispetto ai quali auspica un impegno forte del Ministro affinché siano assunti dal Governo come effettivi impegni.

Lara RICCIATTI (SEL) ringrazia a sua volta il Ministro. Esprime tuttavia rammarico per gli emendamenti presentati, e non in quanto siano stati respinti, ma per il fatto che su di essi non vi sia stata alcuna discussione. La loro bocciatura, puramente procedurale e non di merito, rappresenta a suo avviso una offesa alla politica e al lavoro parlamentare. Ritene che la Commissione avrebbe dovuto garantire un esame più dignitoso.

Ciononostante il gruppo che rappresenta voterà a favore delle leggi europee con convinzione, pur nella consapevolezza che si sarebbe dovuto svolgere un lavoro maggiormente rispettoso del ruolo e delle prerogative del Parlamento.

Michele BORDO, *presidente*, precisa che la discussione sul merito degli emendamenti si sarebbe dovuta svolgere presso le Commissioni competenti in sede consultiva, cui il Regolamento attribuisce 15 giorni per l'esame dei provvedimenti e degli emendamenti a questi riferiti. I rilievi avanzati dalla collega Ricciatti non

possono quindi essere rivolti alla XIV Commissione.

Alessia Maria MOSCA (PD) si associa ai ringraziamenti rivolti al Ministro, ai suoi uffici e ai funzionari della Camera, cui intende aggiungere un ringraziamento al ruolo svolto dalla Presidenza della Commissione, che sin dall'avvio dell'esame dei provvedimenti ha scritto a tutti i presidenti di Commissione, invitandoli ad avviare quanto prima l'esame dei disegni di legge, nell'intenzione di dare ai provvedimenti la massima attenzione.

Esprime infine apprezzamento per l'impegno assunto dal Ministro di presentare a settembre nuovi provvedimenti in materia europea, che danno un senso costruttivo alla discussione delle ultime settimane e al lavoro svolto dalla XIV Commissione sui disegni di legge europea e di delegazione europea.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 61 del 24 luglio 2013:

a pagina 182, prima colonna, ventottesima e trentanovesima riga; seconda colonna, sesta, dodicesima, diciannovesima e trentasettesima riga;

a pagina 183, prima colonna, ottava, quindicesima, ventunesima, trentaquattresima; seconda colonna, tredicesima e ventottesima riga;

a pagina 184, prima colonna, quarta riga;

a pagina 195, seconda colonna, trentaquattresima riga;

a pagina 196, prima colonna, terza riga; seconda colonna, ottava riga:

la parola: « Dall'Orso » è sostituita dalla seguente « Dall'Osso ».

A pagina 174, prima colonna, diciassettesima riga, la parola: « Zaraiti » è sostituita da « Zaratti ».

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali (Atto n. 15).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 6, comma 3 – dove viene sanzionato l'operatore che fornisce piccoli quantitativi di carni di volatili da cortile, conigli e lepri il quale non applica, in caso di superamento di un limite massimo di animali da macellare, le disposizioni del regolamento contenute nel Capo II (prescrizioni generali) e Capo III (altre prescrizioni riguardanti la macellazione) – al fine di indicare quali siano i parametri di riferimento per l'applicazione della norma.

ALLEGATO 2

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1.**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII, n.1), relativa all'anno 2012, è stata presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012.

In base a tale disposizione, la relazione è trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, « al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea » nell'anno precedente. A questo scopo, il documento deve indicare:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, ai settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'UE e in generale alle attività delle istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali, con particolare riferimento alle linee negoziali che hanno caratterizzato l'azione italiana;

c) dati consuntivi e una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti;

d) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari

verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti europea, accompagnati da una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti;

e) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché delle regioni, a livello di giunte e di assemblee.

In sostanza, a differenza della Relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – la Relazione consuntiva dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari.

Si tratta dunque del principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.

In via preliminare, occorre sottolineare come la Relazione consuntiva relativa al 2012, a causa dello scioglimento delle Camere e dei tempi necessari per la costituzione del nuovo Governo, sia stata trasmesso al Parlamento il 12 giugno scorso, ad oltre tre mesi dalla scadenza del termine del 28 febbraio, previsto ai fini della presentazione dalla legge n. 234 del 2012.

Ciò rende evidentemente meno agevole ed immediata la valutazione del documento e dell'attività svolta dal Governo.

Tuttavia, la relazione – sebbene risponda solo in parte ai requisiti fissati dalla legge, per le ragioni saranno illustrate più specificamente in seguito – consente di ricostruire l'impostazione complessiva della politica europea del Governo nell'ultimo scorcio della passata legislatura e di valutarne l'efficacia complessiva.

L'articolazione della Relazione.

La Relazione è articolata in una premessa – che delinea in modo sintetico la posizione assunta dall'Italia sui grandi temi e politiche dell'UE – ed in quattro parti.

La prima tratta degli sviluppi del processo di integrazione europea e si compone, a sua volta, di tre capitoli (relativi, rispettivamente, al quadro generale, alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne e ai settori della giustizia e affari interni).

La seconda parte illustra la partecipazione dell'Italia alla formazione delle principali politiche settoriali.

La terza espone, invece, più in dettaglio la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione ed è articolata in tre capitoli, che danno conto della partecipazione alla fase preparatoria e negoziale degli atti legislativi europei, dell'attuazione della normativa europea in Italia e delle attività di formazione e comunicazione in materia europea svolte dal Governo.

La quarta parte, infine, prende in considerazione l'attuazione in Italia delle politiche di coesione, l'andamento dei flussi finanziari tra l'Unione e il nostro Paese, nonché i risultati conseguiti attraverso il loro utilizzo.

La Relazione è accompagnata da dieci allegati, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 sopra richiamato, tra cui l'elenco dei Consigli europei e dei Consigli svoltisi nel corso del 2012, con l'indicazione degli argomenti trattati,

l'indicazione dei due ricorsi presentati dall'Italia alla Corte di giustizia, nonché l'elenco dei provvedimenti regionali di attuazione di direttive europee.

I principali contenuti della Relazione.

Unione economica e monetaria.

La Relazione riserva, anzitutto, una particolare attenzione ai temi economici e finanziari, formulando un giudizio complessivamente positivo sulle misure adottate a livello al fine di mantenere la stabilità dell'area euro, incluso il nuovo sistema di *governance* economica. Ad avviso del Governo, gli sforzi compiuti hanno consentito di mitigare gli impatti di una crisi globale del sistema finanziario e di promuovere sia a livello europeo che nazionale, unitamente alle misure di consolidamento dei conti pubblici, una costante azione per favorire la crescita, la competitività e l'occupazione. La Relazione riconosce, tuttavia, che la gravità della crisi non ha tuttora consentito agli sforzi compiuti in sede europea e nazionale di produrre effetti visibili in termini di ripresa dell'economia e dell'occupazione.

In tale contesto, il documento rivendica quale successo dell'azione del Governo, l'adozione da parte del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012 del Patto per la crescita e l'occupazione che articola in modo organico le misure di rilancio dell'economia a livello nazionale ed europeo, da affiancare alla normativa sulla disciplina di bilancio.

Anche con riferimento al rafforzamento dell'architettura istituzionale dell'Unione economica e monetaria (UEM), la Relazione sottolinea come il Governo abbia ispirato la propria azione a due principali obiettivi:

sostenere un credibile e ambizioso processo di riforma, insistendo sull'esigenza di agire nel rigoroso rispetto del quadro giuridico dell'Unione e di assicurare anche il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali;

assicurare che il rafforzamento della disciplina e delle regole volte ad assicurare la stabilità sia accompagnato da meccanismi capaci di promuovere la prosperità e la crescita equilibrata in tutti i Paesi dell'Unione, assicurando un'equa condivisione dei benefici e dei rischi della moneta unica.

QFP 2014-2020.

Un secondo tema generale affrontato dalla Relazione è il negoziato sul Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020, su cui è stato definito un accordo lo scorso 27 giugno. La posizione italiana – come ricordato dal documento – è stata caratterizzata dalla necessità di migliorare il saldo netto nazionale, e da un approccio globale, ispirato dai principi dell'uso efficiente delle risorse (in particolare per sostenere la crescita economica), della solidarietà e dell'equità.

Azione esterna.

Con riguardo al terzo grande tema affrontato, la dimensione esterna dell'Unione, la Relazione ricorda anzitutto che l'Italia ha mantenuto nel 2012 un convinto sostegno all'obiettivo di rafforzare il ruolo dell'Unione europea sulla scena internazionale, che consenta a quest'ultima di parlare con una sola voce su tutte le principali questioni dell'agenda globale. Il documento ricorda, a questo riguardo, l'adozione della Risoluzione ONU sullo status rafforzato dell'Unione europea in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, un risultato per il quale il Governo si è battuto in prima linea conducendo un'intensa ed estesa azione diplomatica.

Per quanto riguarda l'allargamento, il Governo si è adoperato per garantire un adeguato riconoscimento dei progressi negoziali registrati dai Paesi candidati, in particolare della Serbia, del Kosovo e del Montenegro.

Con riguardo alla Politica europea di vicinato (PEV), l'Italia ha sottolineato la necessità di fornire risposte adeguate alle

istanze espresse dai Paesi in cui si è verificata la cosiddetta « primavera araba », in termini di sostegno politico ed economico alla non facile evoluzione democratica in corso nella regione. La Relazione ricorda, al riguardo, come l'impegno italiano per portare a compimento partenariati privilegiati con i partner mediterranei sia stato coronato dalla definizione dei nuovi piani d'azione con Marocco e Tunisia, e come l'Italia abbia continuato anche a monitorare con attenzione gli sviluppi in Egitto e in Libia.

Nel settore della cooperazione allo sviluppo, nel corso del 2012 l'Italia si è confermata quarto contribuente al Fondo europeo di sviluppo (FES) e ha sostenuto iniziative di sviluppo concentrate specificatamente sul raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio entro il 2015, con particolare riguardo alla « primavera araba », all'Africa Sub-sahariana e ai Paesi meno avanzati, e al nesso tra migrazione e sviluppo.

Con riferimento alla politica commerciale, la Relazione ricorda come l'Italia abbia sostenuto con convinzione l'impegno dell'Alto Rappresentante Ashton volto a rafforzare le relazioni con i Paesi terzi (in particolare con partner strategici dell'UE), quale strumento per promuovere la crescita e l'occupazione in Europa.

Allo scopo di tutelare le specifiche caratteristiche del sistema produttivo ed industriale italiano, il Governo si è inoltre impegnato affinché in sede europea venisse raggiunta una soluzione di compromesso per l'adozione di una regolamentazione sull'etichettatura di origine di alcuni prodotti provenienti da Paesi terzi (il cosiddetto regolamento « Made in »). In seguito alla decisione della Commissione di ritirare la proposta, l'Italia ha insistito affinché fossero valutate soluzioni alternative, e fosse effettuata un'analisi giuridica dettagliata per definire uno schema di etichettatura a tutela dei consumatori, della trasparenza sui mercati e della concorrenza leale, suscettibile di non essere considerato un ostacolo tecnico agli scambi internazionali e di contribuire ef-

ficacemente a contrastare l'uso ingannevole e fraudolento delle indicazioni di origine europee.

Per quanto attiene, infine, alla Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), la Relazione ricorda che, tramite le proprie Forze armate, nel corso del 2012 l'Italia è risultata, in media, il quarto Paese contributore, con una partecipazione principalmente incentrata nella lotta alla pirateria.

Giustizia e affari interni.

La Relazione sottolinea come l'Italia si sia impegnata per dare rilievo centrale, nell'azione europea, alle problematiche connesse all'immigrazione illegale e in particolar modo all'onere sostenuto dagli Stati membri di frontiera esterna. Tale strategia ha tuttavia incontrato forti resistenze degli Stati membri non direttamente coinvolti nella gestione delle frontiere esterne, soprattutto marittime, dell'Unione europea.

Mercato interno e concorrenza.

La Relazione si sofferma diffusamente sul processo di revisione della disciplina settoriale ed orizzontale degli aiuti di Stato alle imprese (aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà; aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione; aiuti agli investimenti; aiuti alle PMI; aiuti alla tutela ambientale, ecc.), sottolineando come il Governo abbia perseguito, nell'interlocuzione con le Istituzioni dell'Unione, l'obiettivo di continuare a garantire un elevato livello di protezione della concorrenza, senza ostacolare la ripresa economica e la riconversione del tessuto industriale.

La Relazione richiama inoltre le questioni connesse alla cooperazione rafforzata sul brevetto unitario, che sono tuttora state oggetto di approfondimento presso la XIV Commissione nell'ambito dell'esame della Relazione programmatica.

Politiche fiscali.

La Relazione richiama l'avvio della cooperazione rafforzata per l'istituzione di un'imposta armonizzata sulle transazioni finanziarie tra undici Stati membri, inclusa l'Italia.

Politiche sociali.

La Relazione segnala l'impegno del Governo a seguire con attenzione l'attuazione della iniziativa-faro « Una piattaforma europea contro la povertà e l'emarginazione », lanciata dalla Commissione europea nell'ambito della Strategia Europa 2020.

Istruzione, cultura e turismo.

La Relazione riporta che nel settore dell'istruzione, il Governo ha considerato prioritario il rafforzamento del ruolo dell'educazione come strumento della « Strategia Europa 2020 », nonché la modernizzazione dell'istruzione superiore. Nel settore della cultura, l'ambito principale di attività del Governo è stato costituito dall'Agenda europea della cultura, con particolare riguardo ai lavori in tema di diversità culturale, accesso alla cultura, e promozione delle *partnership* creative.

Nel settore del turismo, la Relazione considera interessante la prospettiva dell'istituzione di un marchio di qualità europeo, che si propone di aumentare la sicurezza e la fiducia dei consumatori nei prodotti turistici e di premiare gli sforzi dell'industria per offrire servizi di qualità.

Salute e tutela dei consumatori.

In materia di sanità, la Relazione segnala in particolare i lavori per la definizione della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e riafferma, al riguardo, l'importanza di continuare a porre l'attenzione sui risvolti connessi con la libera circolazione delle persone e con la libera prestazione di servizi sanitari nei Paesi europei.

Con riferimento alla tutela dei consumatori, la Relazione ricorda l'approvazione, da parte del Consiglio competitività di una risoluzione sull'Agenda europea del consumatore, futura strategia pluriennale europea nel settore della politica dei consumatori, oltre alla prosecuzione del negoziato sulla proposta di direttiva sull'ADR (risoluzione alternativa delle controversie) e sulla proposta di regolamento relativo alla risoluzione delle controversie *on-line*.

Ricerca e sviluppo.

La Relazione richiama il contributo offerto dal Governo nel corso del 2012 a tutte le iniziative per il sostegno delle attività di ricerca e sviluppo, con particolare attenzione al negoziato sul pacchetto legislativo Horizon 2020.

Ambiente ed energia.

Relativamente alle politiche ambientali ed energetiche, la Relazione ricorda come l'Italia sia in prima linea nel promuovere in sede europea la transizione verso un'economia verde e l'adozione, nel perseguimento delle politiche ambientali, di un approccio integrato con aspetti sociali e economici.

Il coordinamento della posizione negoziale dell'Italia e l'attività del CIACE.

Un particolare rilevanza riveste, ai fini della valutazione della efficacia dell'azione dell'Italia nelle fasi di formazione e di attuazione delle politiche europee la parte terza della Relazione (relativa al funzionamento degli strumenti di partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea).

Nella prima sezione della parte terza, la Relazione fornisce anzitutto indicazioni in merito all'attività svolta dal Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), ridenominato CIAE dalla legge n. 234 del 2012.

Si evince chiaramente come l'attività del Comitato si sia svolta essenzialmente, anche nel 2012, a livello amministrativo

piuttosto che politico, attraverso il Comitato tecnico permanente del CIACE, che ha esercitato funzioni di impulso e coordinamento nella definizione della posizione italiana sulle proposte di atti normativi di fonte europea.

Peraltro, l'attività del comitato tecnico è stata caratterizzata, come negli anni precedenti da un approccio selettivo, concentrandosi, anche alla luce delle esigue risorse disponibili soltanto su alcuni dossier specifici, di particolare importanza strategica e caratterizzati comunque da un elevato livello di trasversalità, nonché in alcuni casi da una specifica richiesta di assistenza e coordinamento proveniente dalle amministrazioni interessate.

In particolare la Relazione indica al riguardo le seguenti materie: l'attuazione della Strategia 2020, le proposte legislative relative agli organismi geneticamente modificati, i dossier connessi all'attuazione del pacchetto clima-energia, l'iniziativa legislativa dei cittadini.

L'informazione al Parlamento.

La sezione I della parte II riserva una specifica attenzione agli adempimenti di natura informativa di competenza dell'ufficio di segreteria del CIACE ed in particolare a quelli volti a dare attuazione agli obblighi informativi allora previsti dalla legge 11 del 2005.

In particolare, si riporta come siano stati inviati alle Camere, tramite il portale e-urop@, 6.175 documenti; di questi sono stati segnalati, in quanto ritenuti di particolare rilevanza:

140 progetti di atti legislativi (direttive, regolamenti e decisioni);

133 documenti di natura non legislativa (libri verdi, libri bianchi, comunicazioni e altri documenti rilevanti).

Con riferimento ai 140 atti legislativi, al fine di agevolare la partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà l'ufficio di segreteria del CIACE ha provveduto ad inviare all'Amministrazione con competenza preva-

lente per materia (e per le iniziative più trasversali, anche alle altre amministrazioni maggiormente interessate) 81 richieste di informazioni, di cui all'articolo 4-*quater* della legge n. 11 del 2005, e a trasmettere alle Camere le 6 risposte formulate dalle amministrazioni.

Infine, la Relazione indica che sono pervenute al CIACE dalle Camere un totale 63 atti di indirizzo, di cui 7 dalla Camera dei deputati e 56 dal Senato.

Tutti i documenti pervenuti sono stati inviati all'Amministrazione con competenza prevalente per materia (e per le iniziative caratterizzate da una rilevante trasversalità, anche alle altre amministrazioni maggiormente interessate) ed ai competenti servizi della Rappresentanza Permanente a Bruxelles, affinché se ne possa tenere conto ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere ai tavoli negoziali in sede di Unione europea.

Attuazione della normativa dell'Unione europea.

La sezione II della parte III riporta i principali provvedimenti adottati nel 2012 per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento interno a quello europeo e richiama i dati relativi alle procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia.

Con riguardo al primo profilo, merita richiamare l'attenzione sull'inserimento di diverse disposizioni volta a recepire direttive o a dare soluzione a procedure di infrazione in due decreti legge e nella legge di stabilità, anche a fronte della mancata approvazione delle leggi comunitarie 2011 e 2012.

Si tratta di un fenomeno non nuovo che denuncia le carenze dello strumento della legge comunitaria cui si è tentato di porre rimedio con la legge n. 234 del 2012, che ha previsto lo sdoppiamento della medesima legge comunitaria in due distinti provvedimenti, la legge europea e la legge di delegazione europea.

Sarà necessario assicurare, anche sulla base dell'esperienza dell'*iter* dei primi due disegni di legge europea e di delegazione europea esaminati dal Senato in prima

lettura e dalla Camera in seconda lettura, che l'innovazione non sia vanificata da ritardi determinati dalle procedure di esame e dalla conflittualità politica su questioni estranee all'adempimento di obblighi europei.

Con riferimento alle procedure di infrazione, la Relazione pone in evidenza la forte riduzione dalle 136, pendenti a gennaio 2012, alle 99 a dicembre 2012. Questo significativo risultato è stato parzialmente vanificato dalla mancata approvazione delle leggi comunitarie 2011 e 2012, per cui il numero di procedure pendenti alla data del 26 luglio 2013 è risalito a 106.

L'esame della Relazione presso la XIV Commissione.

La XIV Commissione ha avviato l'esame della Relazione consuntiva, congiuntamente all'esame dei disegni di legge di delegazione europea e di legge europea per il 2013, nella seduta dell'11 luglio 2013, alla presenza del ministro per gli affari europei Enzo Moavero Milanesi.

Nel corso dell'esame la Commissione XIV ha ritenuto opportuno valutare i contenuti del documento non tanto al fine di formulare un giudizio « storico » sulla politica europea del precedente Governo ma piuttosto al fine di identificare i fattori strutturali di forza e di debolezza della partecipazione italiana alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Pertanto, è stata anzitutto verificata la rispondenza del documento al dettato dell'articolo 12 della legge n. 234 e sono state quindi approfondite le sezioni concernenti più specificamente gli strumenti di partecipazione alla formazione all'attuazione della normativa e delle politiche europee.

La rispondenza della Relazione al dettato legislativo.

La XIV Commissione ha anzitutto convenuto che la Relazione per il 2012 costituisce un forte progresso rispetto alle Relazioni consuntive precedenti che erano

state oggetto di critiche severe nelle risoluzioni approvate dalla Camera.

Queste ultime, in contrasto con il dettato della legge, si risolvevano in una ricostruzione dettagliata delle iniziative delle Istituzioni europee dando conto solo in casi isolati delle posizioni assunte dall'Italia.

La Relazione per il 2012 invece, salvo che per alcuni settori, non si limita ad una cronaca di quanto avvenuto a livello europeo ma riporta la posizione rappresentata dal Governo nei negoziati e gli obiettivi generali perseguiti per ciascuna politica dal nostro Paese.

In questa prospettiva, assume un particolare rilievo soprattutto la premessa della Relazione che, in coerenza con il dettato dell'articolo 13 della legge n. 234 e con le richieste formulate dalla Camera nelle risoluzioni approvate sulle Relazioni consuntive per il 2010 e per il 2011, delinea in modo efficace e sintetico la posizione dell'Italia e le linee generali dell'azione negoziale svolta dal Governo sui grandi temi e politiche dell'UE, costituendo una sorta di guida alla lettura del documento.

Al tempo stesso, la XIV Commissione ha rilevato come la Relazione consuntiva per il 2012 presenti sotto altri aspetti le lacune che erano già state denunciate nelle risoluzioni sopra richiamate, approvate dalla Camere sulle Relazioni consuntive per il 2010 e per il 2011:

viene quasi completamente ignorato il dettato del secondo periodo della lettera d) del comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 234, in quanto non si dà conto se non in modo occasionale e quasi evasivo del seguito dato ad atti di indirizzo delle Camere su progetti di atti o su grandi questioni. L'esempio più significativo è costituito dalla mancata menzione delle mozioni approvate, in identico testo, da Senato e Camera prima dei Consigli europei di gennaio e giugno 2012, le quali hanno concorso a definire la posizione dell'Italia sulla nuova *governance* economica e sulle iniziative per la crescita;

rimane evidente una forte eterogeneità nella redazione di alcune sezioni. Alcune privilegiano correttamente l'illustrazione della posizione del Governo, altre si risolvono nella mera descrizione delle iniziative europee dicendo poco o nulla sulla linea assunta dal Governo.

Le risoluzioni sopra citate avevano impegnato il Governo, tra le altre cose, a predisporre la Relazione « secondo criteri più omogenei ed in forma più sintetica » e dando « adeguatamente e specificamente conto del seguito dato dal Governo agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea ».

La mancata indicazione del seguito dato agli atti di indirizzo delle Camere costituisce una lacuna grave in quanto non consente la verifica del puntuale adempimento dell'obbligo posto in capo al Governo dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012 (e prima ancora dall'articolo 4-*bis* della legge 11 del 2005). Tale disposizione impone al Governo di assicurare che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni od organi dell'Unione europea tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti, atto o questioni relativi all'Unione europea. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi parlamentari. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi in questione, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

Dalla lettura del documento si ha invece l'impressione che in molti casi gli atti di indirizzo approvati dalle Camere – in costante crescita quantitativa e qualitativa – non siano presi in considerazione dalle amministrazioni e dai Ministri competenti, vanificando sostanzialmente l'intervento parlamentare.

L'esame delle singole sezioni del documento ha posto in rilievo il diverso approccio seguito dalle varie amministrazioni statali interessate nella predisposizione del documento.

Nella parte I, relativa agli Sviluppi del processo di integrazione europea nel 2012, le sezioni I (*governance* economica, ESM, Fiscal compact, QFP 2014-2020) e II (azione esterna) riportano sistematicamente e accuratamente le posizioni assunte dal Governo ma, come già detto, sono completamente ignorati gli atti di indirizzo approvati dalle Camere prime delle più importanti riunioni del Consiglio europeo (in particolare di gennaio e giugno 2012).

Con riferimento alla sezione III (GAI) va evidenziato il diverso approccio seguito nelle diverse parti della sottosezione relativa alla giustizia, che reca per alcune proposte l'indicazione della posizione del Governo, riconnettendola alle pronunce delle Camere, ma in alcuni casi si limita a riassumere i contenuti di proposte legislative e del relativo *iter*.

La sottosezione sugli affari interni (immigrazione, visti, asilo) espone con sistematicità e chiarezza la posizione e gli obiettivi perseguiti dal Governo (sotto questo profilo è forse la più efficace dell'intera Relazione), ma omette il riferimento agli indirizzi parlamentari.

Nella parte II, relativa alla partecipazione al processo normativo dell'UE, si registra una forte eterogeneità nella redazione delle singole sezioni, denunciando probabilmente l'approccio differenziato delle diverse amministrazioni che hanno contribuito alla relativa predisposizione.

In particolare, nelle sezioni relative a mercato interno e concorrenza viene indicata, sebbene con qualche lacuna e, in alcuni casi, con un certa laconicità, la posizione del Governo sulle grandi questioni e sulle proposte normative principali ma manca il riferimento agli indirizzi delle Camere. Clamoroso è il caso delle proposte di direttiva in materia di appalti e concessioni, su cui la Camera ha adottato nel dicembre 2012 un articolato documento finale.

Analoghe considerazioni valgono per la PAC, per l'ambiente, per l'energia e per la politica fiscale, in relazione alle quali si ricostruisce in modo efficace ed esaustivo l'attività e gli obiettivi negoziali del Governo ma si ignorano, con alcune significative eccezioni (ad esempio sulla cooperazione amministrativa fiscale) gli indirizzi espressi da entrambe le Camere.

In altre sezioni (in particolare quelle relative ai servizi finanziari e alla protezione dei consumatori) ci si limita a riferire che il Governo ha seguito con particolare attenzione il negoziato su determinati atti, ma non viene indicata la posizione seguita dall'Italia su ciascuna proposta o, quanto meno, la linea generale d'intervento del Governo in materia né, tanto meno, viene richiamata la posizione delle Camere.

Nelle sezioni relative ai trasporti e all'occupazione e alle politiche sociali (p. 100), salute (p. 126), si indica solo occasionalmente e in modo non sempre chiaro la posizione tenuta dall'Italia; anzi, in alcuni casi – tra cui la tassazione dei prodotti energetici – la relazione sembra riportare la posizione rappresentata dal Ministero competente a livello di coordinamento interno e non quella poi sostenuta a livello europeo dal Governo.

Le sezioni Cultura e Turismo riportano invece adeguatamente le priorità perseguite dal Governo.

La parte III è soddisfacente per quanto attiene alla illustrazione dei metodi e agli ambiti di intervento del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) ma risulta carente nella parte relativa al raccordo con il Parlamento: ci si limita infatti a fornire alcuni dati statistici ma manca qualsiasi considerazione sull'efficacia del raccordo e sulle modalità per migliorarlo.

Peraltro i dati relativi alla Camera confermano – come già denunciato dalla XIV Commissione nella passata legislatura – che al CIAE non sono inoltrate le pronunce della Camere trasmesse formalmente al Presidente del Consiglio e al Ministro per gli affari europei.

Nessuna considerazione viene svolta – come sarebbe stato legittimo attendersi –

sulla tempestività delle pronunce delle Camere, sulla scarsa partecipazione di rappresentanti del Governo alle sedute delle commissioni in cui si approvano indirizzi su progetti di atti europei, sulle difficoltà legate all'attivazione della riserva di esame parlamentare.

Analoghe considerazioni valgono per il raccordo con le regioni e le assemblee regionali, in merito al quale non si offre alcuna valutazione di merito.

La formazione della posizione dell'Italia nelle sedi decisionali europee.

La Relazione conferma, nonostante alcuni significativi progressi, le difficoltà nella realizzazione di un sistematico coordinamento tra tutti gli attori nazionali interessati nella formazione della posizione italiana a livello europeo.

In particolare, come già ricordato, il CIACE (ora CIAE) ha operato nel 2012 soltanto a livello amministrativo e su pochi dossier orizzontali di particolare rilevanza.

Occorre chiedersi se tale approccio, motivato soprattutto dalla scarsità di risorse a disposizione dell'organismo, sia sufficiente ad assicurare la coerenza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana.

Indubbiamente la scelta del Governo Monti – confermata dal Governo Letta – di attribuire tutte le competenze di coordinamento dell'azione del Governo in materia europea al Ministro degli affari europei ha segnato, come dimostrato dall'esperienza recente, un forte passo in avanti verso l'affermazione di una maggiore coerenza nella gestione dei negoziati sulle questioni di maggiore rilevanza o di natura multisettoriale.

La nomina di un Ministro degli affari europei ha inoltre il merito di aver definitivamente segnato la distinzione tra gli affari europei, che sono dimensione necessaria di tutte le politiche pubbliche, e gli affari esteri, che attengono invece alle relazioni internazionali.

Al tempo stesso, l'esperienza maturata dalle commissioni parlamentari sia nella passata legislatura sia nel primo scorcio della legislatura in corso, evidenzia come

in taluni casi, anche di importanza significativa, le amministrazioni interessate non siano in grado di definire in modo precoce una posizione negoziale e di raccorderla con l'impostazione complessiva della politica europea dell'Italia. Anche laddove – soprattutto grazie alla necessità di adempiere ai nuovi obblighi di informazione qualificata posti dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012 – le amministrazioni pervengono ad individuare tempestivamente i profili di maggiore criticità di iniziative legislative europee, non sempre si registra la capacità di elaborare una linea negoziale coerente.

Un coordinamento regolare in seno al CIAE, a livello quanto meno amministrativo, su un più ampio numero di dossier di rilevanza significativa potrebbe contribuire pertanto a migliorare la conduzione del negoziato sin dalle fasi precoci, assicurando una maggiore coerenza dell'azione delle amministrazioni interessate e della Rappresentanza permanente presso l'Unione europea.

Considerazioni conclusive.

L'esame della Relazione consuntiva per il 2012 conferma tre fattori di criticità strutturali che pregiudicano l'autorevolezza e l'efficienza della partecipazione italiana all'Unione europea.

Il primo risiede nella difficoltà che si registrano nella formazione della posizione italiana nel processo decisionale dell'Unione da parte delle amministrazioni competenti, in merito alle quali appare necessario migliorare gli strumenti di coordinamento esistenti, a partire dall'attività del CIAE.

Il secondo attiene alla difficoltà per il Parlamento di esercitare le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'attività del Governo in materia europea, nonostante alcuni innegabili progressi.

Va riconosciuto al Governo Monti – così come a quello in carica – il merito di aver tenuto costantemente informate le Camere sulle grandi questioni all'esame delle Istituzioni dell'Unione europea, quali in particolare la *governance* economica e

le misure di risposta alla crisi. In questo senso sono apprezzabili le audizioni del Ministro per gli affari europei e le comunicazioni in assemblea del Presidente del Consiglio prima e dopo le principali riunioni del Consiglio europeo e del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'area euro.

Al tempo stesso, resta da costruire un dialogo sistematico con il Governo su specifici progetti legislativi e questioni all'esame delle singole commissioni parlamentari. Alla crescita esponenziale nella passata legislatura dell'intervento della Camera in fase ascendente ha fatto riscontro un miglioramento solo parziale dell'interlocuzione a livello politico con il Governo.

È urgente porre rimedio a queste carenze. Le prossime tappe del processo di integrazione, con la creazione di un'autentica unione economica e la prospettiva di unione politica, prospettano ampie condivisioni di sovranità nazionali in settori fondamentali che non potranno che essere operate con il pieno e sistematico coinvolgimento delle Camere in tutte le scelte politiche e normative dell'UE.

Il consolidamento del raccordo tra Parlamento e Governo in materia europea non risponde, peraltro, soltanto all'esigenza di rispettare i principi costituzionali italiani ma è funzionale ad uno sviluppo equilibrato del processo di integrazione, in cui il nostro Paese possa continuare a giocare un ruolo centrale.

Il riconoscimento ad alcuni Parlamenti nazionali, come quello tedesco, per effetto di disposizioni o pronunce delle corti costituzionali, del potere di approvazione preventiva o di opposizione all'adesione dei rispettivi governi in merito a decisioni dell'UE di particolare importanza e delicatezza, crea il rischio di un pericoloso disallineamento tra Stati membri e Parlamenti nazionali dell'Unione europea.

È evidente che i Paesi in cui il Governo dovrà acquisire il concerto preventivo dei rispettivi Parlamenti, avranno un potere negoziale maggiore rispetto a quelli in cui le assemblee elettive hanno in materia un ruolo marginale o formale.

In questa chiave, è fondamentale che il Governo dia piena e sistematica attuazione a tutti gli obblighi informativi previsti dalla legge n. 234 del 2012 e che le Camere si avvalgano in via più sistematica ed efficace degli strumenti di intervento nella formazione e nella attuazione delle politiche europee previsti dalla medesima legge e dal Regolamento della Camera.

Sotto il primo profilo, è indispensabile che il Governo provveda all'attuazione delle previsioni degli articoli 3 e 4 della nuova legge che prevedono la trasmissione alle Camere delle relazioni e note informative predisposte dalla Rappresentanza permanente e l'assistenza documentale ed informativa della medesima rappresentanza agli uffici delle Camere. La disponibilità di tali note — che la rappresentanza già predispone sistematicamente — assicurerebbe, senza alcun onere amministrativo aggiuntivo, l'informazione delle Camere sull'effettivo andamento dei negoziati a livello europeo, che si svolgono in ampia misura in sedi informali e prive di pubblicità, quali i triloghi tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione.

Sotto il secondo profilo, occorre rafforzare in tutti gli organi parlamentari la consapevolezza della priorità dell'intervento nella formazione e nell'attuazione della normativa europea, che viene invece, non di rado, considerato di importanza secondaria rispetto all'attività legislativa o di indirizzo di mera rilevanza nazionale.

A questo riguardo, andrebbe anche valutata la possibilità di introdurre modificazioni alle procedure previste dal Regolamento della Camera in materia di esame di progetti di atti dell'Unione europea, volte a rafforzare, sul modello di quanto previsto dal Regolamento del Senato, il ruolo della XIV Commissione in caso di inerzia delle commissioni di merito.

Il terzo elemento di criticità attiene alla attuazione degli obblighi europei nell'ordinamento interno.

Occorre, a questo riguardo, valorizzare le innovazioni introdotte dalla legge n. 234 del 2012, sia in merito alla legge europea e di delegazione europea sia in relazione

agli obblighi informativi del Governo verso le Camere in materia di procedure di contenzioso e precontenzioso.

Per un verso, si potrebbe valutare, attraverso le opportune modifiche regolamentari, l'attribuzione alla Commissione politiche UE di una competenza referente piena sui provvedimenti in questione.

Per altro verso, si potrebbero utilizzare, in coerenza con il dettato dell'articolo 15 della legge n. 234, le informazioni trasmesse dal Governo in merito all'avvio o agli sviluppi delle procedure di infrazione per attivare sistematicamente nei confronti delle amministrazioni competenti gli atti di indirizzo e controllo opportuni.